



*Ministero dell'Istruzione*



**ISTITUTO COMPRENSIVO <<SAN GIOVANNI BOSCO>>  
71043 MANFREDONIA - FG**

Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002

Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827

Codice Univoco ufficio (CUU): **UF6AFD** - Codice IPA: *istsc\_fgic86700e*

Sito web: [www.icsangiobosco.edu.it](http://www.icsangiobosco.edu.it)

PEO: [fgic872002@istruzione.it](mailto:fgic872002@istruzione.it) – PEC: [fgic872002@pec.istruzione.it](mailto:fgic872002@pec.istruzione.it)

Manfredonia, 8 gennaio 2022

Oggetto: **Rientro a scuola: nuova gestione quarantene e vaccinazioni.**  
**Nota esplicativa del M.I.**

Il Ministero dell'Istruzione ha inviato alle scuole una **nota operativa** con le indicazioni per l'applicazione delle nuove misure per la gestione dei casi di positività contenute nel decreto legge approvato lo scorso 5 gennaio in Consiglio dei Ministri.

La circolare ripercorre quanto previsto dal decreto legge per la gestione dei casi di positività fra gli alunni, ma anche quanto previsto per il personale scolastico, interno ed esterno, in base alle recenti disposizioni del Ministero della Salute, in particolare quelle del 30 dicembre 2021.

**La nota approfondisce alcuni aspetti che sono stati oggetto di quesiti dopo l'approvazione del decreto legge, ma non parla di DaD e DiP in contemporanea nella stessa classe: tutti in DiP o tutti in DaD.**

In particolare, nel documento si specifica che, nella scuola **secondaria** di I e II grado, quando si registrano due casi di positività in una stessa classe i requisiti per poter frequentare in presenza, durante il regime di auto sorveglianza, devono essere dimostrati dell'alunno interessato alla scuola di appartenenza.

Il decreto prevede, infatti, che, con due casi di positività nella stessa classe, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario, che sono guariti da meno di 120 giorni, che hanno fatto la dose di richiamo, possono frequentare in presenza, in regime di auto sorveglianza.

*La norma di legge, dunque, in questo specifico caso autorizza le scuole a prendere visione della situazione vaccinale degli studenti, senza che ciò comporti una violazione della privacy.*

La nota ricorda anche che il decreto prevede tamponi gratuiti per chi è in regime di auto-sorveglianza. Tamponi che potranno essere effettuati presso le farmacie e le strutture convenzionate. L'help desk amministrativo del Ministero resta a disposizione dei dirigenti per ogni ulteriore richiesta di chiarimento.

**Sistema 0-6 anni**

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe, **per i bambini** appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- attività didattica: sospesa per 10 giorni;

- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

**Personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso: si applica la Circolare del Ministero della Salute 60136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

### **Scuola primaria**

In presenza di un solo caso di positività nella classe, per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
- misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T<sub>0</sub>) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T<sub>5</sub>). In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T<sub>0</sub> è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T<sub>5</sub> se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

Per il **personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

Il MI raccomanda per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T<sub>0</sub> e T<sub>5</sub>.

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

### **Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)**

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a

scuola

a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame il MI precisa che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

La scuola, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

**[La nota MI 11 dell'8-01-22](#)**